

Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **20 febbraio alle ore 18.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona

Presidente

BERTI Paolo

Segretario

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BONA Marco

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D'ARRIGO Marco

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

**FUORI SACCO: EVENTO 30 MARZO 2023- L'AVVIO DEL
TRIBUNALE UNITARIO DEI BREVETTI**

Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con 4 crediti.

1. ESAME VERBALE DEL 13.02.2023.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. COMUNICAZIONE URGENTE PRESIDENTE TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: SOSPENSIONE PROTOCOLLO D'INTESA T.M. E COA – NUOVE MODALITA' DEPOSITO ATTI DAL 01.03.2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente circa le iniziative che il Coa ha già intrapreso per contestare il provvedimento assunto dalla Presidente ff del TM (lettera condivisa con l'Unione Regionale), delibera di affidare al prossimo Consiglio la scelta se impugnare nelle sedi giurisdizionali la circolare/comunicazione del 14 Febbraio scorso della Dottoressa Ferrari, scelta comunque da condividere con gli altri Coa del Distretto.

3. COMUNICATO CNF: CONGRESSO GIURIDICO FORENSE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ROMA, 2-3-4 MARZO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale a cura del dott. XXX (news letter).

4. RICHIESTA COA XXX: DISTACCO SIG. XXX – REL.

PRESIDENTE

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di rinviare la decisione al prossimo Consiglio (XXX).

5. CREDITI COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE E SCRUTATORI - REL. CURTI

Il Consiglio delibera di riconoscere ai componenti della Commissione Elettorale, nominata nella seduta del 6 febbraio u.s., e agli scrutatori 4 crediti formativi di cui 2 in deontologia.

6. ESITI ESAMI CPR RECUPERO – REL. REY

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey e visto l'esito delle prove, delibera di ammettere l'Avv. XXX e di non ammettere l'Avv. XXX. Si incarica la signora XXX di porre in essere gli incumbenti del caso.

7. ORGANISMO DI MEDIAZIONE: RATIFICA ISCRIZIONE NUOVI MEDIATORI – REL. PREVE

Il Consiglio ratifica la delibera e ne prende atto.

8. MODULO ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE – REL. BRENCHIO E PREVE

Il Consiglio approva e ne dispone la pubblicazione sulla pagina del Sito dedicata al PSS.

Alle ore 18,32 entra il Consigliere Bona

9. ELENCO DEFINITIVO DEI DIFENSORI AI SENSI DELLA L. 149/2001 – REL. BERTOLI E REY

Il Consiglio, visti gli elenchi allegati, li approva e dispone che la signora XXX si occupi degli incombenti del caso, dandosi atto che la Collega XXX non viene ammessa in quanto cancellata dall'elenco nel 2021 e dunque impossibilitata a chiedere il rinnovo.

10. XXX: AUDIZIONE COMMISSIONE SANITA' IN MERITO SITUAZIONE SANITARIA PENITENZIARIA – 27 FEBBRAIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Bonaudo (XXX lo comunicherà alla XXX).

11. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. D'ARRIGO

È stato domandato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino un parere in merito alla possibilità di produrre in giudizio una lettera qualificata come “riservata personale”.

L'art. 48 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, stabilisce che:

“1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata., nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. *L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:*

a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;

b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. *L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.*

4. *L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.*

(omissis)''.

Il quesito è chiaro nella sua formulazione e può venire così riassunto:

A) può essere prodotta la corrispondenza relativa alla negoziazione assistita, da cui risulta per iscritto l'accordo raggiunto fra le parti?

B) la produzione in giudizio di corrispondenza "riservata personale", da cui risulta l'inadempimento di una delle parti, può essere effettuata?

Come si è riportato, l'art. 48 del Codice Deontologico Forense stabilisce il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

In parziale deroga alla regola generale appena riprodotta, il secondo comma consente la produzione in giudizio della corrispondenza riservata intercorsa tra colleghi, ove ricorrano i presupposti ivi indicati.

La prima ipotesi stabilita al secondo comma del canone deontologico sopra riportato, afferma la producibilità della corrispondenza intercorsa fra colleghi, quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza ne è prova; il perfezionamento dell'accordo deve poter

essere documentato. La seconda ipotesi permette - analogamente - la producibilità della corrispondenza intercorsa fra colleghi, quando la stessa assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

La norma deontologica è chiara ed è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale forense. La corrispondenza riservata scambiata tra colleghi costituisce uno strumento essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale forense, sia al fine di poter al meglio tutelare diritti ed interessi dei propri clienti sia a quello di prevenire controversie.

La norma che sancisce il severo divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega deve dunque essere osservata e fatta osservare con assoluto rigore e non può che essere letta ed interpretata in modo restrittivo. Anche le deroghe previste al capo a) e al capo b) del comma 2 della stessa norma devono essere lette e applicate secondo la più stretta interpretazione. Il Consiglio Nazionale Forense è inflessibile nell'interpretazione della norma e mantiene una stretta osservanza del dato letterale (v., tra gli altri: CNF parere del 28 marzo 2012, n. 13 e parere del 24 maggio 2012, n. 35).

In conformità, con parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, in data 7 aprile 2021, è stato osservato che: "La ragione dell'eccezione [contenuta all'art. 48, comma 2, lett. a)] sta nel fatto che, quando un accordo definitivo sia stato raggiunto, la riservatezza non ha più ragione di porsi: anzi, il perfezionamento dell'accordo deve essere documentabile poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il nuovo assetto dei rapporti tra le parti. [...] Secondo le pronunce del CNF è producibile la corrispondenza, anche nel caso sia qualificata come "riservata, non

producibile”, quando costituisca attuazione di un accordo perfezionato. [...] Può quindi essere affermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme”.

Ancora sul punto è stato osservato che: “La corrispondenza pertanto è producibile solo qualora sia inerente ad un accordo già perfezionato o qualora costituisca il documento che contiene e formalizza l’accordo. La corrispondenza che non rispetta tutti i requisiti di un accordo transattivo da qualunque legale provenga non può essere prodotta in giudizio. Ed in effetti, con riguardo al divieto di produrre la corrispondenza fra avvocati contenente proposte transattive e relative risposte, la deroga prevista dal comma 2 lettera a) dell’art. 48 sembra operare solo quando vi sia perfetta congruenza fra la proposta transattiva e la relativa accettazione, sicché il suddetto divieto rimane qualora nell’accettazione venga introdotta una condizione non contenuta nella proposta. Nella fattispecie in esame si rimette alla collega che ha richiesto il parere la valutazione circa l’idoneità dello scambio di corrispondenza ad integrare gli estremi richiesti dalla legge per il perfezionamento di un accordo transattivo o per l’assicurazione dell’adempimento delle prestazioni richieste”.

L’orientamento del Consiglio Nazionale Forense deve essere confermato.

Come è noto e premesso che questo Consiglio non può rendere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere deontologico o autorizzare i propri iscritti in ordine ai comportamenti da adottare nello svolgimento dell’attività professionale, si esprime parere favorevole in ordine alla

possibilità di produrre in giudizio una comunicazione riservata tra colleghi, da cui si evinca il raggiungimento di un accordo.

Null'altro invece può essere oggetto di produzione in giudizio.

Pertanto, con riferimento ai due quesiti sopra sinteticamente riportati sub A) e B), è possibile la produzione in giudizio della corrispondenza riservatamente scambiata tra colleghi, negli stretti limiti sopra richiamati, per la sola ipotesi in cui sia necessario dimostrare che un accordo è stato raggiunto e non invece al fine di dimostrare altro.

Il Consiglio delibera di inviare copia per estratto del presente verbale all'Avv. XXX e di incaricare la Sig.ra Stefania XXX di provvedere a custodire la delibera.

12. RICHIESTA INFORMAZIONI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO AVV. XXX – PARERE SU EVENTUALE INCOMPATIBILITA' – REL. ROSBOCH

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Rosboch, delibera quanto segue.

Il dott. XXX, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha chiesto a questo Consiglio notizie sulla “perdurante iscrizione dell'avv. XXX segnalando altresì ex art. 18 comma 1 lett. a) legge 247/2012 che in base a comunicazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di XXX l'avv. XXX risultava iscritto fino al 30.03.2022 sia presso l'Albo dei Medici Chirurghi (n. XXX) sia presso l'Albo degli Odontoiatri (n. XXX) e che lo stesso risulta sospeso dai predetti Albi ex art.

4 DL 44/2021”

L'avv. XXX risulta attualmente reinscritto al nostro Albo a far data dal XXX.

Lo stesso risulta anche iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ma attualmente sospeso da tali Albi.

Come noto l'Art. 18 della legge 247/2012 rubricato “(Incompatibilità) stabilisce che “La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

La nostra Legge Forense stabilisce certamente una incompatibilità tra la professione di avvocato e la iscrizione ad altri albi professionali.

Peraltro, la giurisprudenza più risalente aveva reiterato, il principio per cui lo svolgimento di un'altra attività autonoma costituisce una incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario (Cass., Sez. Un., n. 14810/2009)

Da questo orientamento si potrebbe trarre la conclusione che occorre valutare se l'attività "formalmente" incompatibile è di fatto svolta e solo in tale ipotesi si potrebbe parlare di vera e propria incompatibilità ai sensi dell'art. 18 sopra richiamato.

Tuttavia, più recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio per cui "La previsione di incompatibilità all'esercizio della professione forense ex art. 18, lett. a), della l. n. 247 del 2012, va interpretata nel senso della sufficienza dell'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, per determinare la incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati (anche all'elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente, senza che tale assetto generi dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria, atteso che mira a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento dell'incarico professionale e che le ipotesi di incompatibilità si ricollegano a libere scelte del cittadino (Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15208 del 22/07/2016)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sembrano sancire, quindi, la incompatibilità laddove anche solo formalmente si verifichi una situazione richiamata dall'art 18.

Quali sarebbero, però, sul piano pratico, le conseguenze della situazione di incompatibilità?

La Suprema Corte ha chiarito che “Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all'esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione” (Corte di Cassazione, Sez. I - , Sentenza n. 29462 del 07/12/2017).

Qualora, pertanto, si aderisse all'orientamento formalista da ultimo sostenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte per cui sarebbe sufficiente la mera iscrizione ad un altro albo per determinare una incompatibilità ex art. 18, andrebbe precisato che la incompatibilità non limiterebbe o inficerebbe lo ius postulandi dell'avvocato ma avrebbe meri riflessi sul piano disciplinare.

Il Consiglio, pertanto, rilevata l'apparente incompatibilità, delibera di avviare nei confronti dell'Avv. XXX il relativo procedimento amministrativo e di informare di ciò la Procura (a cura di XXX).

**13. INCONTRO CON PRESIDENTE DOTT.SSA XXX PER
PROTOCOLLO PENE SOSTITUTIVE – REL. PRESIDENTE**

*Il Consiglio delibera di rinviare la decisione di contattare o meno le Dott.sse
XXX e XXX per avviare l'iter del Protocollo, al COA in nuova composizione.*

14. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI

OMISSIS

15. FORMAZIONE:

ACCREDITAMENTO:

**ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA
RIFORMA DEL CONTENZIONSO TRIBUTARIO ED I SUOI RIFLESSI
SUUL'APPLICAZIONE DELLE ENTRATE LOCALI – 3 MARZO 2023.**

*Il Consiglio, preso atto del cambio del titolo del Convegno (Legge di Bilancio
2023 e Tributi Locali) riconosce 2 crediti formativi.*

**CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”: INCONTRO DI STUDIO
SULLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE: RIFORMA DEL SISTEMA
SANZIONATORIO – 27 MARZO 2023.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

RATIFICHE:

**CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” – ASSOCIAZIONE
GIURISTI DEMOCRATICI – LEGAL TEAM ITALIA: IL REGIME DEL 41
BIS: LO STATO, LA PERSONA DETENUTA, LA VITA O LA MORTE – 20
FEBBRAIO 2023 – 2 C.F.**

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti formativi.

**TURINLEX – ORDINE AVVOCATI TORINO: DIALOGO SULLA
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LA RIFORMA CARTABIA AD UN**

MESE DALL'ENTRATA IN VIGORE – 29 MARZO 2023 – 3 C.F.

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi, di cui 1 in deontologia.

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE' – VALLI DI LANZO: LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO: L'INTERVENTO DELL'ASSICURAZIONE NELLA GESTIONE DELLA LITE E RISVOLTI DISCIPLINARI – 2 MARZO 2023 – 2 C.F. DI CUI 1 IN DEONTOLOGIA.

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

UNIVERSITA' DELLA STRADA GRUPPO ABELE: RI.VI.VERE. IL LAVORO CON GLI AUTORI DI VIOLENZA TRA MOTIVAZIONE, RESPONSABILITA' E CAMBIAMENTO – 20 MARZO 2023 – 3 C.F.

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi.

FONDAZIONE FULVIO CROCE – UNIVERSITA' DI TORINO DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA: L'ESTENSIONE DEI TITOLI GIURISDIZIONALI DEL REGOLAMENTO BRUXELLES I BIS AI CONVENUTI NON DOMICILIATI NELL'UE – 3 MAGGIO 2023 – 3 C.F.

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi.

FUORI SACCO: PROVVEDIMENTO GIP XXX.

Il Consiglio delibera di aderire all'iniziativa di Ocf (la preparerà il Consigliere Richetta).

RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei

difensori d'ufficio presentata dall'Avv.ta:

XXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti della stessa

dispone l'iscrizione

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, viste l'istanza dell'Avvocata:

XXX

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine

Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

dei medesimi nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 20 febbraio 2023.

*Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che i richiedenti (**muniti di toga e pazienza**), dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, **il giorno XXX alle ore XXX, presso XXX.***

° Alle ore XXX i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la Presidente, alla sede XXX; dovranno esibire copia della ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata all'istanza di iscrizione) e dovranno predisporre apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario.

° Alle ore XXX presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori.

***ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI ADDETTI
AGLI UFFICI LEGALI***

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX -

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti all'Ufficio Legale di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

vista inoltre la dichiarazione della XXX da cui risulta che la dott.ssa XXX svolge la sua attività in via esclusiva presso l'ufficio Legale di quell'Ente –

ordina l'iscrizione

della dott.ssa XXX nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 20 febbraio 2023.

*Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che la richiedente (**munita di toga e pazienza**), dovrà prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, **il giorno XXX alle ore XXX, presso XXX.***

° Alle ore XXX la richiedente è attesa per un preliminare incontro con la Presidente, alla sede XXX; dovrà esibire copia della ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata all'istanza di iscrizione) e dovrà predisporre apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario.

° Alle ore XXX presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l'istanza dell'abogada XXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati stabiliti.

La Presidente riferisce che la stessa in data XXX è stata iscritta presso il XXX e che agirà d'intesa con l'avv. XXX.

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata;

delibera l'iscrizione dell'abogada XXX - nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Torino per l'esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di professione d'origine a far tempo da oggi 20 febbraio 2023, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.

Ritiene quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.

Precisa che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di

"stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa

implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al XXX, ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96;

sollecita l'iscritta a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei dott.:

OMISSIS

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, viste le domande dei dottori:

OMISSIS

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione del Dott.:

OMISSIS

Vista la comunicazione dell'Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta che i Dott. XXX e XXX sono stati iscritti al Registro dei Praticanti.

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.:

OMISSIS

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

Il Segretario da' lettura del verbale ai presenti, che all'unanimità lo approvano.

La seduta viene tolta alle ore 18,52.

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Berti

La Presidente

Avv. Simona Grabbi